

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1287)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SPATARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1960

Assistenza ai pensionati delle Ferrovie dello Stato mediante l'accoglimento in case di riposo gestite dall'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale delle Ferrovie dello Stato da anni auspica la istituzione di case di riposo, a simiglianza di quelle che già funzionano con soddisfazione a favore di altre categorie di lavoratori, costituite da ambienti decorosi, sereni e confortevoli da offrire come rifugio a coloro — agenti pensionati o vedove in avanzata età — i quali, per dolorosi eventi o particolari condizioni, sono costretti a condurre una vita di solitudine, senza congiunti in grado di assisterli, e ciò proprio quando maggiormente è avvertito il bisogno di protezione, d'assistenza, di sicurezza e tranquillità.

Riconoscendo l'alto valore umano e sociale dell'istituzione di case di riposo, la cui costruzione e gestione dovrebbe essere affidata all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, si ren-

de necessario estendere, con apposita legge, la sfera d'attività dell'Opera stessa alle suddette case di riposo per i pensionati e per le vedove di agenti deceduti in servizio od in quiescenza, provviste di pensione di reversibilità.

Le case di riposo avranno caratteristiche non dissimili da quelle delle pensioni familiari; la loro specifica funzione, quindi, come non sconfinerà nel campo proprio della beneficenza, nel quale operano i comuni ospizi per vecchi, così non invaderà il campo specifico dell'assistenza sanitaria, nel quale operano invece le Case di cura.

Le norme per l'ammissione ed il soggiorno nelle case di riposo saranno emanate dal Comitato amministratore dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

Fermo restando che il soggiorno in dette case comporterà il pagamento, da parte degli assistiti, di una retta commisurata all'ammontare delle spese di mantenimento, il Comitato amministratore dell'Opera, in caso di comprovato bisogno, potrà concorrere nelle suddette spese di mantenimento degli assistiti destinando, a tale scopo, parte della disponibilità finanziaria per le concessioni di carattere facoltativo, che è annualmente determinata dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561.

* * *

Lo sviluppo assunto dalla molteplice, complessa ed intensa attività dell'Opera di previdenza a favore dei ferrovieri e delle loro famiglie, specialmente in questi ultimi tempi, subirà un ulteriore incremento in dipendenza dell'affidamento alla stessa Opera della costruzione e gestione di dette case di riposo.

Sta di fatto, pertanto, che l'espansione della già vasta gamma delle prestazioni della Opera di previdenza imporrà all'Opera stessa sforzi finanziari notevoli perchè essa possa essere in grado di rispondere nel modo

migliore e più largo possibile ai propri fini istituzionali.

Tale prospettiva induce, pertanto, l'Azienda delle Ferrovie dello Stato, stante l'alta e qualificata funzione che detto Ente assolve nei confronti dei ferrovieri e delle loro famiglie, a contribuire, una volta tanto, al potenziamento delle iniziative dell'Opera di previdenza con un contributo straordinario nella misura di lire 200 milioni.

Alla realizzazione degli scopi sopra illustrati è appunto rivolto l'unito disegno di legge che contempla:

all'articolo 1 l'autorizzazione all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a istituire e gestire case di riposo;

all'articolo 2 l'autorizzazione all'Azienda delle Ferrovie dello Stato a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni all'Opera di previdenza;

all'articolo 3 la copertura finanziaria del predetto onere di lire 200.000.000 che farà carico allo stanziamento iscritto nel capitolo n. 54 della spesa dello stato di previsione dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1960-61.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, costituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, è autorizzata ad istituire e gestire case di riposo per pensionati delle Ferrovie dello Stato nonché per vedove di agenti morti in servizio o in quiescenza provviste di pensione di reversibilità.

Art. 2.

L'Azienda delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200.000.000 all'Opera di previdenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, l'Azienda delle Ferrovie dello Stato farà fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 54 « Spese diverse » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960-1961.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.